



Venezia, 24-04-2018

nr. ordine 1074
Prot. nr. 100

All'Assessore Michele Zuin

e per conoscenza

Al Presidente della VIII Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VIII
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Gara d'appalto: "Affidamento del servizio di pulizia delle sedi, dei mezzi di trasporto e di tutte le pertinenze del gruppo AVM – riferimento procedura G01637.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

PREMESSO CHE:

- In data 11 aprile 2017 l'azienda partecipata di questo Comune, AVM Holding - Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. - ha bandito una Gara d'appalto con procedura ristretta, al fine dell'affidamento del servizio di pulizia delle sedi, dei mezzi di trasporto e di tutte le pertinenze dello stesso gruppo AVM;

- la scadenza della suddetta Gara **era prevista per 31/05/2017** e il valore dell'appalto, era stato fissato in 16.900.000,00 € per 3 anni.

CONSIDERATO CHE:

- dal momento della presentazione di partecipazione alla gara **è trascorso un periodo di circa 11 mesi, che con ogni probabilità ha costretto AVM a prorogare la validità dell'attuale contratto con la ditta che attualmente fornisce tali servizi;**

- la vigente normativa **vieta espressamente le proroghe nei contratti d'appalto, se non per motivazioni oggettive e limitatamente a qualche mese.**

Si considerino i divieti contenuti e rappresentati dal:

A. Nuovo Codice degli appalti, Art. 35 comma 4: *"Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto"*.

B. Consiglio di Stato sez. III del 3/04/2016 n. 1521.

C. ANAC, comunicato del Presidente del 4/11/2015.

- Anche nel caso l'attuale stallo venga rimosso, bisogna considerare comunque, il fatturato utile a beneficio di chi, nel frattempo, continua a svolgere il servizio;

- non risulta agli scriventi attivata a tutt'oggi alcuna sospensiva in autotutela da parte della stazione appaltante. Non si concepiscono, pertanto, le ragioni del tale, sopracitato stallo.

SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL'ASSESSORE COMPETENTE:

1) Se sia a conoscenza dei fatti sopraindicati e se tali fatti corrispondano al vero;

2) di relazionare circa l'attuale situazione, soprattutto in merito:

A. alle ragioni che hanno portato alla mancata esecuzione della gara;

B. all'ipotetico "arricchimento indebito" da parte dell'attuale gestore, rispetto ad altre ditte che hanno già superato la prequalifica di gara, quantificando anche gli importi interessati;

C. al fatto che si possa essere verificata una maggiore attuale onerosità dell'appalto in corso e sussista, di conseguenza un eventuale danno, per la mancata opportunità imprenditoriale procurata ad altre ditte partecipanti all'offerta di Gara;

D. ad eventuali responsabilità da parte di chi, a causa di questo periodo d'inerzia, avrebbe causato uno sperpero di denaro pubblico ed annesse violazioni di Legge.

Al fine della prevenzione, si domanda, infine, se possano essere avviati eventuali altri accertamenti, volti a verificare la sussistenza all'interno della stessa AVM e delle altre società partecipate, di situazioni analoghe, nelle quali procedure di Gara risultano avviate e senza apparenti ragioni, sospese.

Ottavio Serena

Renzo Scarpa